SENTENZA DELLA CORTE
DELL'11 OTTOBRE 1983 [1]

Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana

«Trasgressione degli obblighi — riconoscimento reciproco dei diplomi ed altri titoli dei trasportatori di merci e di persone»

Causa 273/82

Massime

Stati membri — Obblighi — Attuazione delle direttive — Inosservanza — Giustificazione tratta dall'ordinamento giuridico interno — Inammissibilità
(Trattato CEE, artt. 169 e 189, 3° comma)

Uno Stato membro non può invocare norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie.

Nella causa 273/82,

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. Alberto Prozzillo, membro del suo ufficio legale, in qualità d'agente, con domicilio eletto presso il sig. Oreste Montalto, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

REPUBBLICA ITALIANA, in persona del suo agente, A. Squillante, capo del servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati e degli affari legislativi, rappresentata ed assistita dall'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri, in qualità d'agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adelaïde,

convenuta,

1 — Lingua processuale: l'italiano.

avente ad oggetto la declaratoria che, non adottando nel termine stabilito, i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 dicembre 1977, n. 796, per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada, che comporta misure destinate a garantire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori (GU L 334, pag. 37), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato,

LA CORTE,

composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, T. Koopmans e Y. Galmot, presidenti di Sezione, A. O'Keeffe, G. Bosco, U. Everling e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: P. Heim

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti della causa, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento

1. La direttiva del Consiglio 12 dicembre 1977, n. 796, per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada, che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori (GU 1977, L 334 del 24. 12. 1977, pag. 37), dispone che gli Stati membri adottino determinati provvedimenti per quanto riguarda lo stabilimento sul loro territorio delle persone

fisiche e delle società di cui al titolo I del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento per le attività di trasportatore di merci e di persone su strada (GU 1962, del 15. 1. 1962, pag. 36). I provvedimenti previsti riguardano la presentazione e l'accettazione di documenti che provino l'onorabilità, la mancanza di fallimento, la capacità finanziaria e professionale dei trasportatori interessati.

A norma dell'art. 7, n. 1, della direttiva:

«Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1979 e ne informano immediatamente la Commissione.»

2. Il 9 ottobre 1980, la Commissione, non avendo avuto alcuna comunicazione in merito da parte del Governo italiano, riteneva che non fossero stati adottati provvedimenti nazionali ed inviava, in pari data, una lettera con cui invitava il Governo italiano a trasmetterle entro due mesi le sue osservazioni sulla trasgressione. Sembra che questa lettera sia rimasta senza risposta.

L'8 gennaio 1982, la Commissione emetteva il parere motivato notificato al Governo italiano il 15 gennaio 1982. In esso la Commissione sostiene che il Governo italiano, omettendo di conformarsi alla direttiva n. 77/796/CEE, è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato CEE. Un nuovo termine di due mesi veniva fissato dalla Commissione affinché l'Italia potesse adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato.

Con lettera 22 gennaio 1982 del rappresentante permanente aggiunto dell'Italia presso le Comunità europee, il Governo italiano accusava ricevuta del suddetto parere motivato.

II — Le conclusioni delle parti

1. Con ricorso depositato il 6 ottobre 1982, la Commissione chiede che la Corte voglia:

— constatare che la Repubblica italiana, non adottando nel termine previsto le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 77/796/CEE concernente il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada, che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori, ha mancato agli obblighi che le incombono in virtù del Trattato CEE;

— condannare la Repubblica italiana alle spese.

2. Il Governo italiano non ha concluso formalmente.

III — La procedura scritta

Il ricorso è stato registrato nella cancelleria della Corte il 6 ottobre 1982.

Con lettera 17 gennaio 1983, la Commissione ha rinunciato a presentare la memoria di replica.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

IV — I mezzi e gli argomenti delle parti

1. La Commissione, nel ricorso, richiama i vari tentativi esperiti presso il Governo italiano affinché questo introducesse i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva n. 77/796/CEE, assumendo che è evidente che l'Italia avrebbe dovuto adottare tali provvedimenti e che ha omesso di farlo, venendo così meno, secondo la giurisprudenza della Corte, agli obblighi derivantile dal Trattato CEE.

2. Il Governo italiano, nel controricorso, osserva che, al fine di provvedere all'emanazione delle norme occorrenti al recepimento nell'ordinamento giuridico italiano della direttiva di cui è causa, esso ha predisposto e presentato al Parlamento un disegno di legge contenente le idonee disposizioni. Detto disegno di legge è già stato approvato dalla decima Commissione della Camera dei deputati e per completare l'iter legislativo occorre solo l'approvazione del Senato, approvazione che può intervenire a breve termine.

Il Governo italiano non specifica se il suddetto disegno di legge riguardi solo i trasportatori di merci, ma ciò risulta dal fatto che, per quanto concerne i trasportatori di persone, tale governo afferma che è in corso d'approntamento un altro disegno di legge.

Se, infine, occorre riconoscere il ritardo nella produzione della normativa necessaria per l'attuazione della direttiva di cui è causa, sussiste tuttavia l'impegno di portare a termine, nei termini più brevi possibili, le iniziative intraprese.

3. Nella lettera 14 gennaio 1983, la Commissione sostiene che il Governo italiano ha riconosciuto, nel controricorso, la trasgressione e rinuncia pertanto a replicare.

V — La fase orale del procedimento

All'udienza del 14 settembre 1983 il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dall'avvocato dello Stato P. Ferri, e la Commissione, rappresentata dal sig. A. Prozzillo, membro del suo ufficio legale, hanno svolto difese orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni alla medesima udienza del 14 settembre 1983.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 ottobre 1982, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato, omettendo di adottare, entro il termine prescritto, le disposizioni necessarie per

conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 dicembre 1977, n. 796, per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada, che comporta misure destinate a garantire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori (GU L 334 del 24. 12. 1977, pag. 37).

2 A norma dell'art. 7, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1° gennaio 1979.

3 Il Governo italiano ha precisato di essersi adoperato ad iniziare la procedura legislativa per l'adozione dei necessari provvedimenti di attuazione della direttiva senza, tuttavia, contestare che la Repubblica italiana non ha ottemperato all'obbligo di conformarsi alla stessa entro il termine prescritto.

4 Il Governo italiano spiega, in particolare, di aver preparato e presentato al Parlamento un disegno di legge contenente le disposizioni idonee a trasporre la parte della direttiva che riguarda i diplomi e gli altri titoli dei trasportatori di merci; il disegno di legge è stato approvato dalla 10ª commissione della Camera dei deputati e, per completare l'iter legislativo, occorre l'approvazione del Senato, approvazione che può intervenire a breve termine.

5 Per quanto riguarda l'attuazione della parte di direttiva che riguarda i trasportatori di persone, il Governo italiano afferma che è in corso d'approntamento un altro disegno di legge.

6 Queste circostanze non fanno venir meno l'inadempimento addebitato alla Repubblica italiana. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può invocare norme, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie.

7 Si deve pertanto constatare che, non adottando entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 dicem-

bre 1977, n. 796, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivantile dal Trattato.

Sulle spese

8 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La convenuta è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1° **Non adottando entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 dicembre 1977, n. 796, per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada, che comporta misure destinate a garantire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori (GU L 334 del 24. 12. 1977, pag. 37), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivantile dal Trattato.**

2° **La convenuta è condannata alle spese.**

Mertens de Wilmars Koopmans Galmot

O'Keeffe Bosco Everling Kakouris

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, l'11 ottobre 1983.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

J. Mertens de Wilmars